

Comune di
SAN PIETRO DI MORUBIO

Provincia di Verona

I . U . C .

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA***

(Imposta Municipale Unica)

Approvato con Deliberazione C.C. n. 26 del 31.07.2014

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di San Pietro di Morubio dell'imposta unica comunale (I.U.C.), istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, per quanto concerne l'imposta municipale propria - I.M.U.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Assimilazione all'abitazione principale

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ad eccezione delle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, con conseguente non applicazione dell'IMU:

-a) l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

La condizione deve essere dichiarata dal contribuente al Comune con la presentazione della dichiarazione I.M.U.

-b) le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione viene applicata ad una sola unità immobiliare.

La condizione deve essere dichiarata dal contribuente al Comune con la presentazione della dichiarazione I.M.U.

Art. 3 Disciplina delle pertinenze delle abitazioni principali

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'assimilazione della pertinenza all'abitazione cui è asservita opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte dell'abitazione, sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 4 Riduzione fabbricati inagibili ed inabitabili e di interesse storico

L'imposta è ridotta del 50 per cento:

-a) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.

Al fine del riconoscimento dell'agevolazione di cui sopra, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, sono quelle indicate nel regolamento edilizio comunale.

La riduzione dell'imposta decorre dalla data di comunicazione di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario.

-b) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Art. 5 –Valore imponibile delle aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.

Art. 6 Versamenti

Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

Il versamento è effettuato nei termini individuati dall'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, due rate: la prima rata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre.

Per gli enti non commerciali il versamento è effettuato nei termini indicati dall'art. 1, comma 721, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, tre rate: la prima rata entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di tutti gli altri, nel rispetto della titolarità delle eventuali detrazioni spettanti per l'abitazione principale.

All'atto del primo versamento congiunto, il contribuente che ha effettuato il versamento, comunica all'ufficio tributi comunale i dati anagrafici, il codice fiscale e la percentuale di possesso di tutti i contitolari, nonché i dati catastali relativi ad ogni immobile per il quale si è optato per il versamento congiunto.

Art. 7 Importi minimi

I versamenti spontanei dell'imposta municipale propria non devono essere eseguiti quando l'imposta annua risulta uguale o inferiore a Euro 10,00.

Non si dà luogo al rimborso qualora l'imposta risulti uguale o inferiore a Euro 10,00 con riferimento ad ogni singolo periodo d'imposta.

Art. 8 Rateizzazione dei pagamenti

L'imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con l'applicazione degli interessi di Legge in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.

Il numero massimo di rate di uguale importo concedibile è pari a:

- 4 rate bimestrali, in caso di importo a debito fino ad € 1.000,00
- 6 rate bimestrali, in caso di importo a debito superiore ad € 1.000,00

Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 5.000,00 il contribuente dovrà presentare idonea polizza fidejussoria.

La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica.

In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art. 9 Funzionario responsabile

La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento.

Il funzionario designato sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Art. 10 Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge previste per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.

Art. 11 Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.